



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

Sede Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel. 0565/937252 - Fax 0565/937253 - Cod. fisc. 82001370491

ORDINANZA N. 1980

Prot. n. 12746 del 25/06/2020

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE ED URGENTI PER LA RIDUZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE – DIVIETO DI DETENZIONE E DI ASPORTO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO O LATTINE

II SINDACO

PREMESSO:

- che a seguito della riapertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi si sono verificate violazioni delle misure di prevenzione Covid- 19 adottate a livello nazionale e regionale, sia in tema del rispetto delle distanze interpersonali, sia con riguardo all'uso dei dispositivi di protezione individuale;
- Che in questo periodo dell'anno si registra un aumento del numero dei frequentatori dei locali pubblici e l'affluenza nelle aree aperte al pubblico, specialmente in orario serale e notturno;
- Che il consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine possa divenire un oggettivo pericolo, anche solo nell'abbandono sulla pubblica via dei contenitori suddetti, anche vuoti al termine del loro utilizzo, in quanto potenzialmente in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità per chi inavvertitamente venisse in contatto con gli stessi, soprattutto se rotti o abbandonati in luoghi di pubblico passaggio;
- Che tale condotta può rappresentare, per incuria e/o scarsa attenzione civica, un serio pericolo per l'incolumità pubblica;

DATO ATTO che sia necessario intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di aggregazioni notturne di persone, in considerazione dell'esigenza di tutelare la salute pubblica, essendo questa certamente esposta ad un maggior pericolo per effetto dell'inosservanza delle distanze di sicurezza e del mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale

RITENUTO quindi di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:

1. il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
2. il divieto di utilizzare bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
3. la regolamentazione degli orari di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

CONSIDERATO pertanto indifferibile e urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, il divieto dell'uso di bottiglie e bicchieri di vetro, nonché di lattine, su

tutto il territorio Comunale in occasione delle prossime serate estive e di regolamentare gli orari di chiusura degli esercizi pubblici.

VISTI:

- L'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 che attribuisce al Sindaco il compito di emanare atti a tutela dell'ordine e della sicurezza urbana, informandone preventivamente il Prefetto della Provincia di Livorno;
- La legge n. 689/1981;

ORDINA

Con decorrenza dalla data di pubblicazione e fino al 31 Agosto 2020 con orario dalle ore 24.00 alle ore 6.00 di ciascun giorno:

- a) IL DIVIETO di utilizzo da parte di chiunque di bottiglie o bicchieri di vetro, nonché lattine, per il consumo di bevande sulle aree pubbliche o aperte al pubblico;
- b) L'OBBLIGO, per gli esercenti che somministrano bevande in bottiglie di vetro o lattine, ovvero che per la natura del proprio pubblico esercizio utilizzano bicchieri o contenitori di vetro nell'ambito della propria attività, di vigilare affinché tali contenitori non siano portati al di fuori dello stesso o delle proprie pertinenze in qualsivoglia occasione;
- c) IL DIVIETO di abbandono sulla pubblica via, al di fuori dei contenitori previsti per la loro raccolta differenziata, di bottiglie o bicchieri di vetro, lattine o oggetti che per loro natura possano frantumarsi così creando potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
- d) IL DIVIETO ASSOLUTO di vendita per asporto di bevande poste in contenitori di vetro, metallo o comunque altro materiale rigido dalle ore 24.00 alle ore 6.00 di ciascun giorno;
- e) LA CHIUSURA delle attività dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande alle ore 02.00

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Portoferraio per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, e che venga data la massima diffusione dei contenuti della stessa attraverso gli organi di informazione;

Che l'ordinanza venga trasmessa per gli aspetti di specifica competenza e doverosa conoscenza a:

- Al Sig. Prefetto della Provincia di Livorno;
- Alla Vice-Prefettura di Portoferraio;
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Portoferraio;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Portoferraio;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Portoferraio;
- Alla Regione Carabinieri Forestale – Stazione Parco di Portoferraio;
- Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Portoferraio;
- Al Comando Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Portoferraio;
- Al Comando del Corpo di Polizia Municipale di Portoferraio.
- Capitaneria di Porto di Portoferraio;
-

INVITA

Ad attenersi scrupolosamente a tutte le misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

I N F O R M A

Che salvo il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000, così come integrato dal D.L. 31 marzo 2003 n. 50 (convertito in Legge 20 maggio 2003 n. 116) l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 500,00, e che all'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

A V V E R T E

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso al presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso avanti al Prefetto di Livorno, entro 30 (trenta) giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione/pubblicazione ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Portoferraio, li 24 Giugno 2020

IL SINDACO
Dott. Zini Angelo

